

Consiglio generale Cisl

Roma, 3 maggio 1997

Il Consiglio generale ha discusso il seguente ordine del giorno: proposte modifiche statutarie, situazione politico-sindacale; varie ed eventuali.

Proposte di modifica allo Statuto della Cisl*

Testo vigente	Modifica proposta
---------------	-------------------

Articolo 3

La Confederazione provvede a:
– fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa;
– rappresentare l'Organizzazione di fronte agli organi centrali del pubblico potere;

* Nella colonna di sinistra vengono riportate le norme del testo vigente limitatamente alle parti precedenti e successive alla modifica proposta. Nella colonna di destra vengono riportate le proposte di modifica approvate dal Consiglio generale del 3 maggio 1997.

– promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici... al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali e culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità; *(già approvato dal Consiglio generale del 24 aprile 1996)*;

– esercitare l'azione di coordinamento e di collegamento nazionale ed internazionale tra le associazioni di categoria;

– programmare e gestire l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;

dopo il quarto punto, inserire:
«promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori».

– designare gli incarichi di rappresentanza sindacale (...).

Articolo 4

(...)

a. (...) corrispondenza – rispettivamente – delle Unioni sindacali territoriali (Ust) e delle Unioni sindacali regionali (Usr);

dopo «(Usr)» aggiungere: **«Qualora le federazioni nazionali di categoria ritenessero in relazione ad oggettive esigenze organizzative, funzionali e di rappresentanza di dotarsi di “articolarioni funzionali” non coincidenti con le Ust e le Usr dovranno comunque garantire, in corrispondenza delle stesse la disaggregazione categoriale della rappresentanza democratica, l'espressione della stessa negli organismi Ust e Usr, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità degli iscritti e dei relativi flussi contributivi».**

b. attuare, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione confederale, iniziative intese a promuovere una efficace formazione sindacale (...).

(...) Tali organizzazioni godono dell'autonomia statutaria necessaria per meglio rappresentare gli interessi professionali degli associati, ferma restando l'ispirazione dello Statuto e dell'adozione ai principi esposti nell'articolo 2, nonché le normative riguardanti il tesseramento, l'elezione ed il finanziamento democratico degli organi, le incompatibilità.

Testo vigente

Modifica proposta

Fermi restando i principi statutari, citati, il Comitato esecutivo confederale verifica la sussistenza delle condizioni e la rispondenza degli Statuti delle suddette organizzazioni ai principi di cui al comma **precedente**.

Dopo «**precedente**» inserire nuovo capoverso: «**La Confederazione può altresì stabilire patti associativi con soggetti che rappresentino aggregazioni culturali e sociali, associazioni professionali ed altre esperienze sindacali che, pur non essendo disciplinati secondo le forme istituzionali proprie del sindacato, organizzano tuttavia il lavoro in aree prevalentemente non contrattualizzate o per specificità professionali, nonché i servizi nelle loro più diverse forme e manifestazioni, condividendo le finalità ed i principi della Cisl. La partecipazione alla vita democratica interna dell'organizzazione si realizza solo con l'adesione individuale**».

Articolo 6

Gli iscritti alla Cisl hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro

Testo vigente

Modifica proposta

e i propri delegati alle successive istanze congressuali (...).

Al principio dell'articolo inserire: «**L'iscrizione alla Cisl deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità**».

Articolo 9

I Collegi dei sindaci della Confederazione, delle **Federazioni di categoria** delle Unioni sindacali regionali e territoriali provvedono al controllo amministrativo e adempiono alle loro funzioni a norma degli **articoli 2.397 e seguenti del codice civile in quanto applicabili**.

dopo «**Federazioni di categoria**» aggiungere «**ad ogni livello**».

dopo «**articoli**» sostituire: «**2.397 e seguenti del codice civile in quanto applicabili**» con: «**del presente Statuto e relativo regolamento**».

Essi partecipano alle sedute del Consiglio generale con voto consultivo; a mezzo del loro presidente riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato esecutivo sia al Consiglio generale della Confederazione delle **Federazioni di categoria**, delle Unioni regionali e territoriali; rispondono della loro azione dinanzi al Congresso (...).
(...) Il Collegio confederale dei sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli En-

dopo «**Federazioni di categoria**» aggiungere «**ad ogni livello**».

Testo vigente

Modifica proposta

ti della Cisl, salvo una diversa composizione per gli stessi Enti che consegue da disposizioni di legge o **amministrative**.

dopo «**amministrative**» aggiungere: «**secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione allo Statuto.**

Qualora a livello delle Federazioni territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio regionale di categoria».

Articolo 12

(...) I probiviri non possono far parte di organi deliberanti. È incompatibile anche la carica di proboviro di un organismo con quella di proboviro di un altro.

Dopo l'ultimo capoverso aggiungere: «**Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio, viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo di bilancio».**

Articolo 13

I Collegi emettono:

- a. ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b. lodi decisorie del merito delle controversie.

Testo vigente

Modifica proposta

I lodi dei Collegi debbono essere motivati.

Sono comunicati alle parti a cura del Presidente e hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

Alla fine dell'articolo aggiungere: «**I Collegi, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravvedano sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, possono assumere con ordinanza, i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.**

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione. Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al 1° comma, il

Testo vigente	Modifica proposta
---------------	-------------------

motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza».

Articolo 17

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a 2 mandati congressuali (8 anni) costituisce, per i componenti della Segreteria confederale, i Segretari generali ed aggiunti delle Usr e delle federazioni nazionali di categoria, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica. A tale vincolo si può derogare, per un solo altro mandato, in presenza di una decisione assunta a maggioranza di 2/3 del competente Consiglio generale. Per tutti gli altri livelli dirigenziali dell'organizzazione (componenti di segreteria di Usr di Ust di Federazioni e di Coordinamenti e/o Segreterie di settore) il periodo massimo è di tre mandati (**12 anni**).

dopo «**12 anni**» inserire nuovo capoverso: «**Per i componenti di Segreteria, esclusi quindi i Segretari generali e aggiunti, delle Federazioni territoriali di categoria il periodo massimo di permanenza nella stessa ca-**

Testo vigente	Modifica proposta
---------------	-------------------

rica è pari a 4 (quattro) mandati congressuali (16 anni)».

Sostituire «**62°**» con: «**65°**».

Il raggiungimento del **62°** anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle Segreterie di categoria possono mantenere la carica, **oltre il 62° anno di età** e sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato.

abrogare: «**oltre il 62° anno di età**».

Le disposizioni di cui al **comma** 2 e 3 non si applicano alle cariche di segreteria nella Federazione nazionale pensionati a tutti i livelli.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Dopo «**comma**» aggiungere: «**1**».

Articolo 18

Per affermare l'assoluta autonomia della Cisl nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono atti-

Testo vigente

Modifica proposta

vità interferenti **con quella sindacale**, delle assemblee **legislative** e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di Enti Cisl (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

a. incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;

b. candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale **comunali**, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque **denominati**;

c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e for-

sostituire «**con quella sindacale**» con: «**e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl**».
Sostituire «**legislative**» con «**elettive**».

dopo «**comunali**» abrogare fino a «**denominati**» e inserire «**Per i livelli istituzionali sub comunali in vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel regolamento di attuazione allo Statuto confederale**».

Testo vigente

Modifica proposta

mazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale (...).

Articolo 21

I Consigli generali, i Comitati direttivi e gli organismi similari comunque denominati delle Unioni sindacali regionali, delle Unioni sindacali territoriali **delle diverse articolazioni** Federazioni **nazionali** di categoria hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi dei sindacati territoriali di categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

A livello territoriale, regionale e nazionale la Fnp designa, in ogni corrispondente Comitato

abrogare «**delle diverse articolazioni**» e dopo «**nazionali**» aggiungere «**e regionali**».

dopo «**10%**» aggiungere: «**Nel caso in cui le scadenze degli organismi espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%**».

direttivo o Consiglio generale di categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

Articolo 23

Il Congresso confederale è l'organo massimo deliberante della Cisl. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie. La periodicità dei Congressi delle Federazioni nazionali di categoria e delle loro **organizzazioni territoriali** è fissata dai rispettivi Statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a. dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b. da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni regionali di categoria. Le Unioni sindacali regionali sono responsabili dell'autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

sostituire la parola «**organizzazioni**» del secondo capoverso con il termine «**strutture**». Sempre nel secondo capoverso dopo «**territoriali**» inserire «**a partire dal luogo di lavoro che costituisce prima istanza congressuale**».

Articolo 35

Nell'ambito di ogni regione **sono** costituite, su delibera del Consiglio generale dell'Unione sindacale regionale, le Unioni sindacali territoriali (Ust) cui debbono corrispondere i sindacati territoriali di categoria. Eventuali diversi assetti dei sindacati territoriali di categoria devono essere decisi di concerto tra le Usr e le Federazioni sindacali regionali sentite le Ust e le Federazioni territoriali di categoria interessate (...).

sostituire la parola «**sono**» con «**possono essere**».

Articolo 39

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella Cisl, le Ust costituiscono strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali e con il coordinamento delle Usr.

Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Confederazione, delle categorie e degli enti confederali, curandone la diffusione nel territorio del sistema servizi.

Testo vigente

Modifica proposta

Inserire alla fine dell'art. il seguente capoverso: «**Con cadenza biennale dovrà essere convocata la conferenza dei servizi**».

Articolo 40

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto **confederale su scelte** fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive confederali da parte di organi delle Federazioni nazionali di categoria il Comitato esecutivo della Confederazione, a maggioranza dei 2/3 dei votati, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario (...).

Dopo «**confederale**» e prima di «**su scelte**» inserire: «**anche**».

Articolo 42

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 40 e 41 possono essere decisi dalle Federazioni nazionali di categoria con l'osservanza delle norme contenute negli articoli medesimi e nel Regolamento di attuazione.

Dopo il primo paragrafo inserire: «**Il commissariamento "ad acta", di cui all'art. 41, può essere deciso, sempre con il**

Testo vigente

Modifica proposta

rispetto delle relative norme, dalle Ust nei confronti di una Ust, previa acquisizione dell'obbligatorio parere favorevole della Segreteria confederale».

È ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Collegio confederale dei probiviri per la verifica di legittimità.

Articolo 43

Allorché un organismo di Federazione nazionale di categoria o di Unione sindacale regionale o di Unione sindacale territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria confederale di decidere che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo o anche alla categoria di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Confederazione.

Testo vigente	Modifica proposta
Le norme di cui al precedente comma valgono per le Federazioni nazionali di categoria nei confronti dei sindacati di seconda affiliazione, dei propri settori e/o comparti merceologici .	<p>Modificare «al precedente comma» con «ai precedenti commi».</p> <p>Dopo «merceologici» aggiungere: «Analoga prassi potrà essere adottata dalle segreterie Usr nei confronti delle Ust».</p>

Articolo 44

L'adesione alla Cisl si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organi confederali, la Confederazione rilascerà la tessera che è obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi categoria o professione **appartengano**.

Dopo la parola «**appartengano**» inserire «**agli aderenti attraverso i patti associativi di cui all'articolo 4 sarà rilasciata la tessera preassociativa**».